

Deliberazione C.C. n.2 del 20-01-2017

OGGETTO: Alienazione complesso immobiliare denominato Hotel Milano

IL PRESIDENTE

Ricorda:

- che con delibera del C.C. n. 12 del 23-05-2016 l'Amministrazione approvava il piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2016 che prevedeva la vendita, tra gli altri, dell'immobile denominato Hotel Milano;
- che in data 04-04-2016 l'Amministrazione pubblicava un bando in cui si manifestava esplicitamente la volontà di alienare il suddetto complesso immobiliare al prezzo della stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, di € 235.000,00 che, complice la crisi economica generale, malgrado l'ampia pubblicità assicurata all'evento, anche in via telematica, nessuna offerta è pervenuta al Comune nei termini indicati nel bando;
- che successivamente, anche grazie all'interessamento dell'Amministrazione comunale, pervenivano, quasi contemporaneamente due manifestazioni di interesse di cui una di una ditta locale, identificata agli atti, che intenderebbe adibire l'immobile a casa di riposo per anziani (RSA) e l'altra, di una società straniera, che intenderebbe ristrutturare l'immobile, mantenendo la destinazione attuale, come residenza alberghiera;

Illustra, quindi, le offerte pervenute ed invita i convenuti ad esprimere il proprio parere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente

Preso atto dell'oggettiva convenienza dell'offerta della società lettone WDW come identificata agli atti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale

Con voti unanimi

DELIBERA

- di vendere il complesso immobiliare denominato Hotel Milano riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Bognanco al foglio 59, particella 462 sub. 1 ed al foglio 58, particelle graffate 230 e 231 alla società di nazionalità lettone denominata "WDW" al prezzo complessivo di Euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila virgola zero zero);
- di accettare che detto prezzo sia pagato nel modo seguente:
Euro 105.000,00 (centocinquemila virgola zero zero) alla conclusione del contratto di compravendita, ovvero, se ciò non fosse possibile rispetto a norme sulla disponibilità di valuta da parte di società estere, entro il termine massimo di un mese dalla data di stipula;
Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) entro un anno dalla conclusione del contratto di compravendita, senza applicazione di alcun interesse, ma con iscrizione dell'ipoteca legale a garanzia del pagamento;

- di sottoscrivere, ove si rendesse opportuno rispetto ai tempi di stipula del contratto definitivo, anche il relativo contratto preliminare di vendita, alle medesime condizioni sopra esposte, con il versamento da parte della società acquirente di una caparra di importo non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e con tutte le clausole di rito.

- Nel contratto di compravendita e nell'eventuale preliminare il Comune sarà rappresentato dall'Architetto Leone Massimo Petrulli, quale responsabile del servizio che avrà dunque il potere di fare quanto necessario o anche solo opportuno.

. Di rendere con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
F.to Dott. Cerizza Dario